



Il Municipio

Telefono 091 873 45 60
FAX 091 863 34 03
E-mail Municipio@ComuneRiviera.ch
Web <http://www.ComuneRiviera.ch>
Indirizzo: Piazza Grande 1, 6703 Osogna

ORDINANZA MUNICIPALE

concernente la custodia dei cani

Il Municipio di Riviera

- richiamati la Legge cantonale sui cani del 19 febbraio 2008 e relativo Regolamento dell'11 febbraio 2009;
- gli artt. 107, 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987 e 23, 24 del relativo Regolamento d'applicazione della legge organica comunale (RALOC) del 30 giugno 1987;
- la Legge sull'ordine pubblico (LORP) del 23 novembre 2015 e relativo Regolamento di applicazione

ordina

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente Ordinanza disciplina le responsabilità ed il comportamento che i proprietari ed i detentori di cani devono assumere nella custodia dei cani sul territorio giurisdizionale del Comune.

Art. 2 Responsabilità

¹ Il proprietario o il detentore di cani sono chiamati a vigilare costantemente sull'animale e sono direttamente responsabili, in solido, dell'attuazione delle disposizioni federali e cantonali nell'ambito della specifica materia, nonché delle presenti disposizioni.

² Quale detentore s'intende colui che si occupa abitualmente o occasionalmente della gestione, rispettivamente della custodia del cane.

³ È fatto obbligo ad ogni proprietario di stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile per coprire eventuali danni causati dal suo cane, per un importo minimo di 3 milioni di franchi. In caso di affidamento abituale od occasionale dell'animale la copertura deve essere estesa anche al detentore.

Art. 3 Identificazione

¹ I cani devono essere iscritti alla Banca Dati, conformemente alle prescrizioni federali (OFE), rispettivamente secondo le istruzioni dell'Ufficio del veterinario cantonale, per la relativa identificazione ai sensi di Legge.

² Allo scopo di garantire il loro riconoscimento, i cani devono essere muniti di microchip.

Art. 4 Corsi

¹ Ogni proprietario e detentore è tenuto a frequentare i corsi previsti conformemente alle disposizioni federali e cantonali nella specifica materia.

² Restano riservate le disposizioni riguardanti la detenzioni di cani di razze soggette a restrizioni.

Art. 5 Autorizzazione

¹ La detenzione di cani di razze sottoposte a restrizioni (compresi i relativi incroci) è soggetta a preventiva autorizzazione cantonale.

² La richiesta deve essere indirizzata al Municipio, munita della prescritta documentazione.

³ L'autorizzazione è necessaria anche per il possesso di cuccioli di cani di cui al capoverso precedente anche se questi non vengono ceduti a terzi. La richiesta deve avvenire entro il quarto mese di vita.

⁴ Cani provenienti da altri Cantoni o Paesi a seguito di trasferimento del proprietario sono da notificare immediatamente al Comune e sottostanno agli obblighi di legge.

Art. 6 Struttura di detenzione

Il Municipio verifica la conformità della struttura per la detenzione del cane nei casi previsti dalla legge, direttamente o per il tramite dei propri funzionari o altri incaricati.

Art. 7 Cani pericolosi, definizioni ed obblighi

¹ Sono considerati cani pericolosi tutti i cani che evidenziano un comportamento aggressivo, in particolare quelli che hanno leso o minacciato di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali. Questi dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, tanto sull'area pubblica, quanto sull'area privata aperta al pubblico transito.

² È fatto obbligo ai proprietari e detentori di annunciare al Municipio ogni comportamento del proprio cane che ne possa determinare la sua pericolosità.

³ Nel caso di segnalazione da parte di privati cittadini di cani presunti pericolosi, il Municipio procede ad un primo accertamento e se necessario all'adozione delle necessarie misure di polizia urgenti.

⁴ Tali situazioni, se accertate, saranno inoltre notificate dal Municipio all'Ufficio del veterinario cantonale.

Art. 8 Fuga

¹ Il proprietario o il detentore sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni, rispettivamente ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare la fuga del proprio animale.

² La fuga dei cani dal domicilio del detentore o dal luogo ove sono custoditi, deve essere immediatamente segnalata agli organi di polizia cantonali e comunali.

Art. 9 Disposizioni generali

¹ È assolutamente vietato lasciare vagare i cani incustoditi sulle pubbliche vie, piazze, areali scolastici, campi sportivi aperti o cintati e nei parchi e giardini pubblici. I cani di qualsiasi razza ed indole devono pertanto essere tenuti costantemente al guinzaglio, in particolare nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali. Il detentore è inoltre tenuto ad adottare tutte le

precauzioni necessarie affinché l'animale non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali.

² Il Municipio può proibire in ogni tempo l'accesso ai cani, anche se custoditi al guinzaglio, in determinate zone, mediante la posa di una corrispondente segnaletica. Segnatamente è vietato in generale l'accesso ai parchi giochi pubblici e agli areali scolastici.

³ I cani di razza soggetti a restrizioni possono essere condotti soltanto individualmente.

⁴ Possono costituire eccezione agli obblighi di cui ai capoversi precedenti i cani da protezione e conduzione del bestiame, i cani da soccorso, i cani degli organi della Polizia, delle Guardie di confine, dell'Esercito, i cani per disabili e quelli da caccia durante l'impiego nel loro ramo di specifica utilità.

Art. 10 Norme igienico-sanitarie

¹ Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente e con i mezzi più appropriati (sacchetti di plastica, paletta, ecc) gli escrementi lasciati dal proprio cane sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito, come pure nei prati o pascoli utilizzati a scopo agricolo. A tale scopo egli deve essere sempre munito del materiale necessario.

² Laddove disponibili, si potrà fare uso dei sacchetti messi a disposizione dal Comune mediante appositi distributori.

³ Gli escrementi, debitamente chiusi nei sacchetti, devono venire depositati nei contenitori espressamente previsti a tale scopo o, in mancanza degli stessi, nei cestini pubblici.

⁴ I cani affetti da malattie trasmissibili a persone o ad altri animali non possono essere condotti su aree pubbliche o aperte al pubblico transito.

Art. 11 Quietè pubblica

I detentori di cani sono tenuti a prendere le necessarie misure alfine di evitare situazioni di disagio e reclami da parte del vicinato (rumore, ordine pubblico, ecc.). Restano riservate le disposizioni degli artt. 63 e seguenti del Regolamento organico del Comune di Riviera.

Art. 12 Cani incustoditi

¹ I cani non custoditi, il cui proprietario o detentore è sconosciuto o irreperibile, sono catturati e consegnati ad una Società di Protezione degli animali riconosciuta o ad altri Enti con competenza analoga o delegata.

² Nell'eventualità di successiva reperibilità del proprietario o del detentore, saranno poste a loro carico le spese di recupero, custodia e trasporto, riservato l'avvio della corrispondente procedura contravvenzionale.

Art. 13 Morte dell'animale

¹ In caso di morte dell'animale dovranno essere rispettate le norme della Legge di applicazione dell'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale (LAOERA). Il proprietario ha l'obbligo di consegnare la carcassa dell'animale al Centro di raccolta regionale, alternativamente ad un Centro di cremazione autorizzato.

² La morte dell'animale deve essere annunciata dal proprietario alla Banca Dati di registrazione entro 10 giorni dalla stessa.

Art. 14 Sanzioni

¹ Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino ad un importo massimo di fr. 20'000.-.

² Il Municipio punisce in particolare le infrazioni riguardanti:

- l'inadempimento degli obblighi di registrazione e di notifica (indirizzo, proprietà, morte, ecc.) nella Banca Dati;
- la mancata frequenza ai corsi prescritti;
- la mancata identificazione del cane tramite microchip;
- il mancato obbligo di tenuta al guinzaglio;
- la fuga del cane;
- il mancato uso della museruola;
- la mancata raccolta degli escrementi;
- il disturbo della quiete;
- l'accesso alle aree vietate.

³ L'importo minimo della multa per le infrazioni relative al mancato obbligo di tenuta al guinzaglio, all'accesso alle aree vietate, alla mancata raccolta degli escrementi è di fr. 100.-.

⁴ Riservata l'applicazione di cui al cpv. 1 e dei disposti della LOrp e del ROrP, la procedura è disciplinata dagli artt. 145 e seguenti LOC.

Art. 15 Disposizioni finali e abrogative

Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni di Legge federali e cantonali in materia.

La presente Ordinanza abroga le rispettive Ordinanze municipali vigenti in materia degli ex Comuni di Cresciano, Iragna, Lodrino e Osogna.

Art. 16 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore dopo la crescita in giudicato.

PER IL MUNICIPIO DI RIVIERA
Il Sindaco:  R. De Rosa
Il Segretario:  P. Laube



Adottata con risoluzione municipale no. 960 del 5 novembre 2018

Pubblicata agli albi comunali dal 12 novembre 2018 al 11 dicembre 2018

Riviera, 7 novembre 2018